



CITTA' DI SETTIMO TORINESE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/02/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04/04/2019

INDICE

Capo I	Disposizioni generali	
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Classificazione del Comune e suddivisione del territorio in categorie	Pag. 4
Art. 3	Gestione dell'imposta e del servizio affissioni	Pag. 5
Art. 4	Funzionario responsabile	Pag. 5
Capo II	Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni – Autorizzazioni – Abusivismo	
Art. 5	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	Pag. 6
Art. 6	Piano generale degli impianti - Criteri	Pag. 6
Art. 7	Pubblicità effettuata su spazi comunali	Pag. 7
Art. 8	Presupposti dell'autorizzazione	Pag. 7
Art. 9	Autorizzazione	Pag. 8
Art. 10	Forme pubblicitarie che non necessitano di autorizzazione	Pag. 9
Art. 11	Domanda di autorizzazione	Pag. 10
Art. 12	Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Esposti	Pag. 12
Art. 13	Validità dell'autorizzazione – rinnovo – revoca – decadenza - duplicati	Pag. 13
Art. 14	Volture dell'autorizzazione	Pag. 14
Art. 15	Variazione del messaggio pubblicitario	Pag. 14
Art. 16	Cessazione, rimozione e rinuncia alla pubblicità	Pag. 15
Art. 17	Contenuto del messaggio pubblicitario	Pag. 16
Art. 18	Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	Pag. 16
Art. 19	Pubblicità abusiva – sanzioni accessorie	Pag. 17
Art. 20	Regolarizzazione mezzi pubblicitari	Pag. 17
Capo III	Imposta comunale sulla pubblicità	
Art. 21	Presupposto dell'imposta	Pag. 19
Art. 22	Definizione dei mezzi pubblicitari	Pag. 19
Art. 23	Soggetto passivo	Pag. 19
Art. 24	Soggetto attivo dell'imposta	Pag. 19
Art. 25	Dichiarazione	Pag. 20
Art. 26	Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 21
Art. 27	Determinazione e calcolo dell'imposta	Pag. 23
Art. 28	Tariffe e maggiorazioni dell'imposta	Pag. 23
Art. 29	Pagamento dell'imposta	Pag. 24
Art. 30	Attività di accertamento	Pag. 25
Art. 31	Rimborsi	Pag. 25
Art. 32	Riduzioni dell'imposta	Pag. 25

Art. 33	Esenzioni dall'imposta	Pag. 26
Art. 34	Esclusioni dall'imposta	Pag. 27
Capo IV	Diritto sulle pubbliche affissioni	
Art. 35	Istituzione e finalità del servizio	Pag. 29
Art. 36	Soggetto passivo	Pag. 29
Art. 37	Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 29
Art. 38	Tariffe	Pag. 31
Art. 39	Pagamento del diritto	Pag. 31
Art. 40	Accertamento e rimborsi	Pag. 32
Art. 41	Riduzioni del diritto	Pag. 32
Art. 42	Esenzioni dal diritto	Pag. 33
Capo V	Sanzioni, interessi, contenzioso e disposizioni finali	
Art. 43	Sanzioni	Pag. 34
Art. 44	Importo minimo e misura annua interessi	Pag. 35
Art. 45	Contenzioso	Pag. 35
Art. 46	Trattamento dei dati personali	Pag. 35
Art. 47	Entrata in vigore e norme finali	Pag. 35
Allegato A	Elenco delle località in categoria speciale	
Allegato B	Piano generale degli impianti	

C A P O I – Disposizioni generali

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente per "imposta" e per "diritto" l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al predetto decreto.

Articolo 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Settimo Torinese, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 507 del 1993 appartiene alla terza classe.
2. Le località del territorio comunale sono suddivise, in relazione alla loro importanza, in una categoria normale ed in una categoria speciale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 2, del sopracitato decreto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato A); a tal fine è recepita l'individuazione della "categoria speciale" approvata con delibera di Giunta Comunale n. 363 del 19/10/2001, di cui all'allegato "A" e, nelle more di aggiornamento formale con deliberazione di Giunta Comunale, le vie di nuova denominazione ricadenti nel Comparto n° 1 di cui al citato allegato "A", nonché nuovi Assi Viari definiti "principali", nuove Aree Commerciali ed Industriali, sono da considerarsi in categoria speciale. Appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale.
3. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione fino al 150% della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.

Articolo 3

GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni con conseguente riscossione del relativo diritto è effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione di quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale delle Entrate.

Articolo 4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

C A P O II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI – AUTORIZZAZIONI - ABUSIVISMO

Articolo 5

TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'articolo 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, tesi alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di un'azienda, finalizzato a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto.
2. Le disposizioni a carattere tecnico e ambientale, sono previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, allegato al presente Regolamento ("Allegato B"), cui si fa rinvio.
3. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non può essere superiore alla metà di quella complessiva.

Articolo 6

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti, in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993, dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, della circolazione e del traffico, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale paesaggistica.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento sui mezzi pubblicitari.
4. Il piano generale degli impianti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 23 marzo 2003, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56, del 24/06/2011 e riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28, del 31/03/2016, si intende qui richiamato e viene riportato quale Allegato "B" del presente Regolamento.

5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 7

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), secondo norme di legge e regolamenti che la disciplinano, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 8

PRESUPPOSTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Regolamento, è soggetta ad autorizzazione e al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, la diffusione, anche temporanea, di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. È soggetta all'autorizzazione e al pagamento della relativa imposta, la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.
3. Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o da regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 1 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.
4. Non è oggetto di autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico purché non visibile dall'esterno.

Articolo 9

AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione a fronte di domanda dell'interessato.
2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 43 del presente Regolamento.
4. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità richiesta. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
5. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari che costituisce l'allegato "B" del presente regolamento.
6. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta autorizzazione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.
7. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
8. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 50 per cento della superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Non si può procedere al rilascio dell'autorizzazione o al rinnovo della stessa qualora non si sia in grado di dimostrare l'inizio dei lavori per i quali è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad occupare il suolo, o se su area privata, sia stato comunque installato il ponteggio.

Articolo 10

FORME PUBBLICITARIE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

1. Non necessitano di autorizzazione:

- a) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
- b) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;
- c) gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via, riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- d) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti la superficie di un quarto di metro quadrato;
- e) le targhe collocate presso l'ingresso degli edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- f) i manifesti e le locandine collocate sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
- g) la pubblicità, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) la pubblicità esposta presso le stazioni e le fermate dei servizi di trasporto e parcheggio pubblico o nelle pensiline se inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- l) la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all'articolo 13 comma 7 lettera f) non relative ad attività commerciali; i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- m) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e cortili chiusi, purché non visibili dall'esterno;
- n) vetrine esposizioni;

o) le locandine, non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali e prive di qualsiasi forma di lucro.

Articolo 11

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Prima di effettuare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare domanda, redatta in bollo, al competente ufficio comunale, su moduli predisposti e forniti dall'ufficio. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento dell'imposta, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 10 presente Regolamento, nonché nel caso in cui sia necessaria la voltura dell'autorizzazione o la modifica del mezzo pubblicitario già autorizzato. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre, comunicarlo all'ufficio comunale presentando un'apposita dichiarazione. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
2. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) due fotografie recenti a colori (formato minimo 10 x 15) della posizione richiesta. Per la pubblicità da collocare su edifici, una delle due fotografie deve essere estesa al basamento e tale da consentire l'esatta visione delle zone laterali con le insegne o pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento. Le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere riprese con saracinesche alzate.
 - b) un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull'apposito modulo fornito dall'Ufficio. Il disegno dovrà contenere la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica opportuna del mezzo pubblicitario e della facciata interessata dell'edificio.

Inoltre:

- per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
- per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione

dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici e n. 4 fotografie che riprendano l'area interessata dai quattro lati;

- per i murales o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo rilasciato dall'Osservatorio Comunale per la qualità degli spazi urbani;

c) nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;

d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale, dovrà essere allegata alla documentazione un campione del tessuto;

e) per gli impianti di grande formato aventi superficie superiore a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa.

Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della legge 46/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La domanda relativa alla collocazione di pubblicità provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili) su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite dall'ufficio competente deve essere corredata del disegno e del rilievo quotato di cui al precedente comma 2 punto b); se la pubblicità provvisoria deve essere collocata su immobili ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia dell'immobile e delle sue adiacenze.
4. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.
5. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari o per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, scritta, da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
6. L'Ufficio Comunale competente entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere espresso e motivato. Il termine di 60 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti e/o del parere tecnico dei Settori competenti di questa Amministrazione. In tal caso, il termine per concedere o negare l'autorizzazione non dovrà comunque eccedere i 120 giorni decorrenti dalla richiesta. I termini di cui sopra saranno considerati interrotti nel caso in cui

l'Ufficio Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.

7. Entro 60 giorni dalla data dell'autorizzazione, per gli impianti pubblicitari per affissioni e cartellonistica, il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, numero 2 fotografie dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero qualora la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.
8. Alle fattispecie di cui sopra non si applica l'Istituto del silenzio/assenso né della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale comporta valutazioni tecniche e discrezionali.
9. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.

Articolo 12

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE UFFICI TECNICI. ESPOSTI

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata al parere favorevole dei Settori Tecnici comunali e del Comando della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano Generale degli Impianti, allegato "B", e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Avverso il parere negativo dei Settori Tecnici e della Polizia Municipale è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione del parere negativo.
2. Trascorso il termine di 30 giorni dalla notificazione del parere negativo di cui al comma precedente, la pratica sarà archiviata.

Articolo 13

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE - RINNOVO - REVOCA – DECADENZA – DUPLICATI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 che stabilisce in 3 anni la validità dell'autorizzazione, tutte le autorizzazioni scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda. Per gli impianti pubblicitari tipo insegne d'esercizio e insegne pubblicitarie collocati presso la sede dell'attività o nelle immediate pertinenze, l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, purché non intervengano variazioni della titolarità. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche per le insegne di cui sopra alla scadenza del triennio.
2. La domanda di rinnovo, in bollo, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) due fotografie a colori (10 x 15) dei mezzi pubblicitari in opera;
 - b) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato.
3. L'autorizzazione è revocabile:
 - per collocamento e/o realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
 - per inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
 - in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali;
4. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del presente regolamento.
5. Qualora necessario, l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.

Articolo 14

VOLTURE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura, redatta in bollo, dal nuovo soggetto titolare. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme dettate dal Regolamento del Piano Generale degli Impianti, allegato "B".
2. Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato luogo a cessione.
3. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è necessario corredare la domanda con:
 - a) documentazione fotografica alla data della domanda dell'impianto pubblicitario in opera con formato minimo 10 x 15;
 - b) i documenti previsti all'art. 4 comma 2 punto b).
4. L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.
5. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei casi in cui sia solamente cambiata la denominazione o la ragione sociale, restando invariata la Partita IVA, il Codice Fiscale.

Articolo 15

VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Rimanendo immutate tipologia e struttura, per le sole insegne, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari già autorizzati purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente allegando documentazione grafica della nuova tipologia di insegna.

Articolo 16

CESSAZIONE, RIMOZIONE E RINUNCIA ALLA PUBBLICITA

1. La revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste degli articoli 43 del presente Regolamento.
2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.
3. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.
4. È consentito, previa nulla osta dell'ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale.
5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli e indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso e il numero di protocollo dell'autorizzazione. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30 x 15.
6. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposta l'imposta per l'intero anno.

Articolo 17

CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.
2. Il Comune ha la facoltà di non concedere l'esposizione o di disporre la rimozione dei messaggi pubblicitari ritenuti in contrasto con i principi indicati al comma precedente.
3. Sono sottoposte a divieto assoluto le tipologie indicate nell'art. 5 dell'Allegato B del presente Regolamento (Piano Generale degli Impianti).
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del Piemonte 2 maggio 2016, n. 9, "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", è vietata, inoltre, qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

Articolo 18

PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta si legittima per il solo fatto che la pubblicità venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 19

PUBBLICITÀ ABUSIVA - SANZIONI ACCESSORIE

1. Il competente ufficio comunale procede a rendere inefficace il messaggio pubblicitario mediante la copertura dei mezzi pubblicitari o la rimozione in caso di manifesti per i quali non sia stata pagata la relativa imposta, risultante da contestuale processo verbale di contestazione, elevato da personale di vigilanza di cui alla Legge 24/11/81 n. 689. Qualora venga accertato il posizionamento di un mezzo pubblicitario privo dell' autorizzazione od installato in modo non conforme alla stessa, il personale di vigilanza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada) provvederà contestualmente al processo verbale di contestazione a diffidare l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine il competente ufficio comunale provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. In attesa della rimozione il competente ufficio comunale procede alla copertura della pubblicità. Il competente ufficio comunale può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio ad esclusione dei manifesti, locandine e simili che verrà distrutto. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..
3. Il Comune, a mezzo degli organi accertatori previsti dalla normativa vigente, provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.

Articolo 20

REGOLARIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

1. Ai sensi del disposto dell'articolo 24 comma 5/bis D.Lgs 507/1993, qualora il soggetto, sanzionato per aver collocato mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può, presentare domanda, redatta ai sensi dell'articolo 11

del presente regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.

2. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia e il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.
3. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1.

C A P O III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Articolo 21

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Sono quindi escluse tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario, come le forme di comunicazione ideologica o comunque non collegabili ad alcun interesse economico.

Articolo 22

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari, contenute nell'articolo 47 del D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), si intendono richiamate nel presente regolamento e vengono riportate, in dettaglio, nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, allegato al presente Regolamento (Allegato "B").

Articolo 23

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 24

SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:

- a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
 - d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale.

Articolo 25

DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 23 del presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, in caso di gestione diretta, o al Concessionario, in caso di gestione in concessione, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione dell'imposta.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12 “Pubblicità ordinaria”, 13 “Pubblicità effettuata con veicoli” e 14 “Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni”, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.
5. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento: in caso di mancanza della dichiarazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Qualora il soggetto passivo presenti dichiarazione di cessazione e non provveda al pagamento entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, e nel caso in cui continui ad esporre la pubblicità, incorre nelle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento in materia di pubblicità abusiva.

Articolo 26

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

1. L’imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:
 - a) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi (articolo 12, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - b) pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (articolo 12, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - c) pubblicità effettuata con i veicoli in genere, secondo le disposizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 507 del 1993;
 - d) pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi (articolo 14, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 1993); stessa pubblicità effettuata per conto proprio dall’impresa (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 1993).

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:
 - a) pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (articolo 14, comma 4, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - b) pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato (articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - c) per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati (articolo 15, comma 2, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - d) pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto (articolo 15, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - e) pubblicità mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito (articolo 15, comma 4, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - f) pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento (articolo 15, comma 5, decreto legislativo n. 507 del 1993).
3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a 3 mesi (pubblicità temporanea), l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:
 - pubblicità di cui al comma 1 punti a) e b) del presente articolo;
 - pubblicità di cui al comma 1 punto d) del presente articolo.
4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:

- pubblicità di cui all'articolo 14, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 1993, se effettuata per conto proprio dall'impresa;
- pubblicità di cui all'articolo 14, comma 4, decreto legislativo n. 507 del 1993, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

Articolo 27

DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette, l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità; per quelli polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 28

TARIFFE E MAGGIORAZIONI DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta e le previste maggiorazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

2. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100% qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 507 del 1993 (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata.
4. La tariffa di imposta è maggiorata del 100% per i veicoli circolanti con rimorchio.
5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, decreto legislativo n. 507 del 1993: insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc... affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 1993, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.
6. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui al comma 5 punto a) del presente articolo;
 - b) pubblicità di cui al comma 5 punto b) del presente articolo.

Articolo 29

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37. Il termine di scadenza per il pagamento dell'imposta di pubblicità annuale è il 31 gennaio dell'anno di riferimento, ovvero entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre nel caso di riscossione rateale. Tali scadenze possono essere modificate con la delibera che fissa le tariffe annuali.
3. È fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta del Comune o del Concessionario.
4. Non si fa luogo al versamento se l'importo da versare è uguale o inferiore a 12 euro per anno, ad esclusione degli incassi riferiti al tributo temporaneo. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 30

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, o il Concessionario, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, un apposito avviso motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario responsabile designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.
3. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
4. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria può chiedere una rateazione del pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie, per le somme derivanti da avvisi di accertamento e da ingiunzioni di pagamento.

Articolo 31

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso se l'importo è uguale o inferiore a 12 euro.

Articolo 32

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. Le riduzioni dell'imposta non sono cumulabili.

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 33

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 507 del 1993;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - j) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli di ingresso;
 - k) locandine, non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali e prive di qualsiasi forma di lucro;
 - l) la pubblicità effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3000 posti.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 34

ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

2. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

C A P O IV – Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 35

ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 36

SOGGETTO PASSIVO

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Articolo 37

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni

dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e a al committente spetta il rimborso e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di 25,82 euro previsto per ciascuna commissione.
9. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12,30.
10. Le affissioni degli annunci mortuari, relative a rito funebre che si deve celebrare il primo giorno lavorativo successivo a giornate di chiusura dello sportello affissioni e/o delle festività nazionali, possono essere eseguite dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al comma 9, dell'articolo 22, del decreto legislativo n. 507 del 1993. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50x35. Le affissioni di cui al presente comma, che vengono effettuate nei giorni di apertura dello sportello del competente ufficio e accertate, sono soggette alle sanzioni previste per la violazione del regolamento comunale, oltre che all'accertamento per omesso pagamento dell'imposta e delle sanzioni tributarie.
11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni

con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, nonché tenuto il registro cronologico delle commissioni.

12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
13. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 38

TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità nella misura risultante dalle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste dal decreto legislativo n. 507 del 1993.
2. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Articolo 39

PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. È fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta del Comune o del Concessionario.
3. Il versamento del diritto è dovuto anche per importi uguali o inferiori a 12 euro, in deroga alle disposizioni del vigente Regolamento comunale delle entrate.

Articolo 40

ACCERTAMENTO E RIMBORSI

1. Il Comune, o il Concessionario, procede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni di legge. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario responsabile designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione del diritto, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.
2. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso se l'importo è uguale o inferiore a 12 euro.

Articolo 41

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dell'articolo 33 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 42

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

C A P O V – Sanzioni, interessi, contenzioso e disposizioni finali

Articolo 43

SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 a euro 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, vale a dire al 15%. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In applicazione dell'art. 20, comma 6, del vigente Regolamento comunale delle entrate, le sanzioni sono irrogate nella misura del 5% qualora il contribuente intenda sanare l'omesso pagamento oltre il termine ultimo stabilito dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 472/1997, ossia il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore) e prima che sia stata già constatata la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
5. Per le violazioni riferite agli impianti pubblicitari resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24 c. 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dalla Legge

388/2000 art. 145 lett. c nella misura compresa tra Euro 206,00 ed Euro 1.549,00 (art. 62 c. 4 D.Lgs. 446/1997).

6. Per le violazioni riferite alle affissioni, si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal comma 57 lettera c) dell'articolo 145 Legge 388/2000 (sanzioni da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37).

Articolo 44

IMPORTO MINIMO E MISURA ANNUA INTERESSI

1. L'importo minimo per l'accertamento e la misura annua degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito e per provvedimenti di rateazione sono stabiliti dal regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 45

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, esenzioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano gli istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme e dal vigente Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 46

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 47

ENTRATA IN VIGORE, NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

3. Per il solo primo anno di applicazione dell'imposta (2019) il termine di cui all'art. 16, comma 3 del presente regolamento, riferito alla proroga della pubblicità annuale, è fissato al 31 marzo 2019.
4. Per il solo primo anno di applicazione dell'imposta (2019) il termine di scadenza per il pagamento dell'imposta di pubblicità annuale, di cui all'art. 20, comma 2 del presente Regolamento, è fissato al 31 marzo dell'anno di riferimento, ovvero entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre nel caso di riscossione rateale.
5. A partire dal 1° gennaio 2019 è abrogato il Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie e del diritto sulle pubbliche affissioni e il piano generale degli impianti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/02/2006 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. n. 75 del 29/09/2006, n. 8 del 01/02/2007, n. 46 del 19/04/2007, n. 83 del 30/09/2009, n. 100 del 25/11/2011 e n. 28 del 31/03/2016. Sono fatte salve le disposizioni riferite alle autorizzazioni rilasciate in vigore di tale Canone e ancora valide alla data del 1 gennaio 2019 e ai relativi obblighi, nonché le disposizioni relative a tutte le attività pendenti (accertamenti, rimborsi, sanzioni, ecc.).
6. I mezzi autorizzati e oggetto di pagamento del Canone sulle iniziative pubblicitarie al 31/12/2018 si considerano dichiarati ai fini dell'imposta sulla pubblicità introdotta dal 01/01/2019 col presente regolamento. Le relative dichiarazioni di cessazione, per avere effetto dal 2019, devono essere presentate entro il 31/03/2019.